

Relazione di trasparenza

Pubblichiamo la Relazione di trasparenza della Direzione di revisione – unità indipendente - della Federazione Cooperative Raiffeisen soc.coop. contenente le informazioni richieste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017

La Relazione di trasparenza è stata redatta in conformità alla normativa vigente.

Indice

1. Premessa	4
1.1 L'obbligo di pubblicazione della Relazione di trasparenza prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010	4
1.2 La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, aderenti ad una associazione di rappresentanza	5
1.3 L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa nella Regione Trentino-Alto Adige	6
1.4 Processo di miglioramento continuo	6
2. Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria	7
2.1 Forma giuridica e finalità della Federazione	7
2.2 Responsabilità istituzionale della Federazione in veste di Autorità di revisione ai sensi della legge regionale n. 5/2008	7
2.3 Struttura proprietaria	8
2.4 Governo societario (Governance)	9
2.5 La Direzione di revisione all'interno della Federazione	10
3. Rete di appartenenza– normativa vigente e disposizioni strutturali	11
3.1 Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima	11
3.2 La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano	12
4. Descrizione delle „funzioni apicali“	13
4.1 Unità organizzative	13
4.2 Direttore di revisione	13
4.3 Reparto revisione e controllo Casse Raiffeisen e reparto revisione e controllo cooperative di produzione e di servizi	14
4.4 Assistenza alla Direzione di revisione	14
5. Sistema interno del controllo della qualità	14
5.1 Direttive	14
5.2 La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione	15
5.3 Management del personale	15
5.4 Svolgimento dei compiti	16
5.5 Controllo della qualità	17

6.	Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne	18
7.	Elenco degli enti d'interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2017 è stato sottoposto a revisione legale dei conti.....	18
8.	Dichiarazione sulle misure intraprese dal revisore legale e/o dalla società per assicurare la sua/loro indipendenza per ottemperare all'obbligo d'indipendenza, con la quale si conferma anche che è stata effettuata una verifica interna sul rispetto dei requisiti di indipendenza.....	20
9.	Dichiarazione riguardante l'obbligo della formazione continua di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE	21
10.	Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner	22
11.	Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'articolo 17, comma 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014.....	22
12.	Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione, ripartite per:	22

1. Premessa

1.1 L'obbligo di pubblicazione della Relazione di trasparenza prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010 richiede che la Relazione di trasparenza contenga le informazioni indicate nell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. L'anzidetto articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010 determina, inoltre, che la Consob può richiedere in aggiunta alle informazioni previste dall'articolo 13, altre modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014, la Relazione di trasparenza annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti:

- a) una descrizione della struttura giuridica e proprietaria della società di revisione legale;
- b) se il revisore legale o la società di revisione legale è membro di una rete;
 - i) una descrizione della rete, delle disposizioni giuridiche e quelle strutturali che la regolano;
 - ii) il nome di ogni revisore legale operante da professionista individuale o società di revisione legale che è membro della rete;
 - iii) i paesi nei quali ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o società di revisione legale che è membro della rete è abilitato all'esercizio della revisione legale o ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale;
 - iv) il fatturato totale risultante dalla revisione legale di bilanci d'esercizio e consolidati realizzato dai revisori legali operanti in qualità di professionisti individuali e dalle società di revisione legale che sono membri della rete;
- c) una descrizione della struttura di governo della società di revisione legale;
- d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o della società di revisione legale e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;
- e) l'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 26;
- f) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o della società di revisione contabile nell'esercizio precedente;
- g) una dichiarazione sull'adozione di misure intese a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza;
- h) una dichiarazione sulle misure adottate dal revisore legale o dalla società di revisione legale per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;
- i) informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle società di revisione legale;

- j) una descrizione delle misure adottate dal revisore legale o dalla società di revisione legale, relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'articolo 17, paragrafo 7;
- k) se non sono comunicate nei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, informazioni sul fatturato totale del revisore legale o della società di revisione legale ripartito nelle categorie seguenti:
- i) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico;
 - ii) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti;
 - iii) ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale; e
 - iv) ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti.

Infine, con la presente Relazione di trasparenza intendiamo, oltre l'adempimento normativo, spiegare i nostri sforzi compiuti per garantire che i servizi professionali forniti siano di alta qualità.

1.2 La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, aderenti ad una associazione di rappresentanza

Con riferimento all'obbligo di pubblicare la Relazione di trasparenza e all'applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010, è doveroso tener conto delle specificità applicabili agli enti cooperativi con sede legale nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sottoposti a revisione legale dei conti. Più precisamente, è da ricordare che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle sue competenze, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. n. 5/2008) e con decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 dicembre 2008, n. 11/L.

In base alla legislazione regionale, l'attività di vigilanza presso enti cooperativi è esercitata dalla relativa struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano (artt. 2 e 4 L.R. n. 5/2008) e dall'autorità di revisione (artt. 2 e 3 L.R. n. 5/2008), che per gli enti cooperativi aderenti ad una associazione di rappresentanza è quest'ultima.

L'attività di vigilanza, svolta dall'autorità di revisione, si basa su due livelli:

- la revisione ordinaria biennale, obbligatoria per ogni ente cooperativo iscritto al registro provinciale degli enti cooperativi;
- la revisione legale dei conti (la revisione legale), cioè l'attività regolata dal decreto legislativo n. 39/2010.

Presso gli enti cooperativi aderenti alla Federazione Cooperative Raiffeisen società cooperativa (nel seguito Federazione), l'attività di revisione legale è svolta dalla Direzione di revisione della Federazione, la quale è riconosciuta come Autorità di revisione ai sensi della legge regionale n. 5/2008.

La Direzione di revisione è, da un punto di vista organizzativo, una struttura autonoma, separata dalle altre unità organizzative della Federazione, e essa svolge i suoi compiti indipendentemente da queste ultime. Nell'esecuzione della revisione

cooperativa e della revisione legale dei conti non è soggetta ad alcuna direttiva da parte del direttore generale e del consiglio di amministrazione della Federazione.

Al fine di assicurare agli enti cooperativi associati l'indipendenza richiesta, la Direzione di revisione svolge la revisione legale dei conti con revisori iscritti al registro dei revisori legali (cfr. articolo 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010 e relative disposizioni di attuazione). I revisori legali possono essere dipendenti della Direzione di revisione della Federazione o revisori legali esterni.

1.3 L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa nella Regione Trentino-Alto Adige

La normativa in oggetto stabilisce che i revisori legali e le società di revisione legale sono tenuti alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza sul loro sito internet. Poiché la Federazione è, ai sensi della legge regionale n. 5/2008, un'Autorità di revisione ma non è una società di revisione iscritta al registro dei revisori legali e visto l'appropriatezza che tutti i revisori legali operanti per la Direzione di revisione provvedano alla pubblicazione della relazione di trasparenza in modo congiunto, la Direzione di revisione offre a questi ultimi una piattaforma comune sul sito internet della Federazione – nella sezione della Direzione di revisione.

La relazione di trasparenza, perciò, è pubblicata sul sito internet della Federazione, in una sezione riservata alla Direzione di revisione, e contiene le diverse informazioni sui singoli revisori legali che hanno svolto la revisione legale dei conti presso gli enti di interesse pubblico, su incarico della Direzione di revisione.

I singoli revisori dichiarano, sotto la loro responsabilità, l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni fornite. L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza è prescritto dal decreto legislativo n. 39/2010 per le revisioni legali svolte presso enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010. Questo riguarda nel sistema regionale in larga misura le revisioni legali effettuate presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali, le quali non rappresentano la maggioranza della base associativa della Federazione. Nella Direzione di revisione, la revisione legale è svolta sulla base di procedure e di processi prestabiliti. Le competenze e le risorse professionali esistenti nella Direzione di revisione vengono utilizzate osservando i requisiti specifici richiesti nelle imprese da controllare.

1.4 Processo di miglioramento continuo

Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2010, la Direzione di revisione della Federazione ha, anche con l'ausilio di consulenti esterni con esperienza pluriennale in società di revisione, adattato gradualmente i metodi di revisione allineandoli agli standard internazionali di revisione (International Standard of Auditing - ISA). La pianificazione del lavoro di revisione legale è stata intensificata in maniera tale che sia adeguatamente considerata la rischiosità della società da sottoporre al controllo e le effettive procedure di revisione nonché la documentazione sono supportati da un apposito applicativo EDP. Il numero dei revisori legali è stato aumentato, al fine del rispetto della normativa, e la formazione dei revisori legali e di tutto il personale specializzato è stata ampliata e intensificata al fine di ottimizzare l'intero processo di lavoro e, in tal modo, per agevolare il controllo della qualità. Sulla base dei risultati dei controlli di qualità interni sono stati migliorati diversi aspetti attinenti la revisione legale. Inoltre, sono state implementate delle modifiche che si sono rese necessarie in seguito all'entrata in vigore e all'aggiornamento dei principi ISA-Italia.

2. Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria

2.1 Forma giuridica e finalità della Federazione

La Federazione è una società cooperativa, costituita con contratto del 25/11/1954 e con sede legale a Bolzano. È l'associazione di vertice delle cooperative altoatesine con sede legale in Provincia Autonoma di Bolzano, costituite secondo il "sistema Raiffeisen". La Federazione è orientata alla promozione cooperativa e alla mutualità senza fini di speculazione privata; essa persegue le seguenti finalità:

- a) come **rappresentanza d'interessi**: la rappresentanza, la tutela, l'aiuto, l'assistenza, la consulenza, il sostegno e la promozione delle cooperative aderenti e della cooperazione in generale;
- b) come **organo di revisione**: la vigilanza sulle cooperative aderenti ai sensi della legge regionale sulla cooperazione 9 luglio 2008, n. 5, essendo la Federazione a tale scopo legalmente riconosciuta ai sensi del decreto del presidente della Giunta regionale del 31 dicembre 1954, n. 102.

2.2 Responsabilità istituzionale della Federazione in veste di Autorità di revisione ai sensi della legge regionale n. 5/2008

La missione della Federazione è la fornitura di assistenza e di supporto alle proprie associate nell'espletamento delle loro attività imprenditoriali e, inoltre, contribuisce con le misure appropriate a garantire la stabilità delle stesse. La stabilità è assicurata, tra l'altro, dall'attività di revisione cooperativa, introdotta nel Trentino-Alto Adige con legge regionale del 1954.

Il modello cooperativo (associazione di rappresentanza) si ispira al modello "raiffeiseniano" che combina l'attività di vigilanza e controllo con l'attività di consulenza e assistenza; questo modello è stato implementato nella Regione Trentino-Alto Adige con successo e rappresenta un modello vigente, da oltre 120 anni, anche in Austria e in Germania.

La legge regionale n. 5/2008 definisce, all'articolo 9 e nel rispetto dei principi della Direttiva 2006/43/CE (cfr. considerando n. 11), i requisiti per il riconoscimento da Autorità di revisione (associazione di rappresentanza) in modo seguente; l'associazione di rappresentanza, per essere riconosciuta, deve:

- essere costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione;
- avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi;
- essere senza scopo di lucro;
- avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione;
- poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
- prevedere nell'atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge regionale n. 5/2008;
- avere, in ogni caso, un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di cui all'articolo 7 della legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5.

L'articolo 42, comma 2-bis della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 3 del Regolamento (EU) n. 537/2014, che

per la revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, non trovano applicazione l'articolo 4, commi 2 e 3, l'articolo 16 e l'articolo 17, commi da 1 a 6 e comma 8 del Regolamento citato.

L'articolo 42, comma 2-ter della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis che:

- il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale;
- l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico;
- la conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analoga conferma da parte dei soggetti che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

L'associazione di rappresentanza deve avere una struttura organizzativa adeguata che assicura che i suoi revisori, nell'espletamento dei rispettivi compiti, siano indipendenti dalla stessa. L'associazione di rappresentanza è soggetta a vigilanza, esercitata dalla struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

La legge regionale n. 5/2008, emanata ai sensi dell'articolo 45, comma 1 (Funzione sociale della cooperazione) nonché dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, si basa sull'articolo 4 del D.P.R. del 31 agosto 1972, nr. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol) che attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di promozione e di vigilanza sulle cooperative.

Il legislatore regionale ha esercitato i suoi poteri in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea.

Con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014, è stato confermato il modello di revisione legale esercitato dalle Autorità di revisione.

2.3 Struttura proprietaria

Il numero dei soci è illimitato verso l'alto, tuttavia esso non può scendere sotto il numero minimo previsto dalla legge. La quota sociale di ciascun socio ammonta a non meno di 500 (cinquecento) Euro e non oltre 2.500 (duemilacinquecento) Euro. Le quote sociali non danno luogo al pagamento né di dividendi né d'interessi sotto qualsiasi forma. Il capitale sociale della Federazione è detenuto interamente dai soci. Le riserve (legale, statutaria, altre) non sono distribuibili tra i soci né durante la vita né in caso di liquidazione della società (articolo 36 dello Statuto e articolo 2513 e ss.

codice civile). Lo Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione deve trattare, nei rapporti cooperativistici, tutti i soci allo stesso modo.

Possono essere soci della Federazione tutte le cooperative e gli enti cooperativi con sede in Provincia Autonoma di Bolzano, e cioè acquistando da una fino al massimo di cinque quote sociali, cadauna di valore pari a 500 Euro (articoli 3 e 4 dello Statuto). L'Assemblea generale dei soci approva il bilancio e determina, nel rispetto della legge e dello statuto, l'utilizzo dell'utile netto; concretamente, l'avanzo di gestione è destinato alla riserva legale e a quella statutaria, entrambe indivisibili fra i soci, e al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di liquidazione della Federazione i soci rinunciano completamente ai ricavi di liquidazione. Dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2.4 Governo societario (Governance)

In base allo Statuto, la Federazione definisce le regole organizzative utili a evitare eventuali incompatibilità nell'esecuzione della revisione legale e per garantire l'indipendenza dei revisori che la Direzione di revisione utilizza per lo svolgimento dell'attività di revisione legale (articolo 2 statuto). In base all'articolo 2 dello Statuto, nel regolamento appositamente adottato per tali scopi, sono definite l'indipendenza e l'inquadramento organizzativo della Direzione di revisione nella Federazione.

I soci sono, ai sensi della legislazione regionale, obbligati a sottoporsi alla revisione cooperativa e, ove richiesto, alla revisione legale da parte della Direzione di revisione della Federazione. Ogni socio è obbligato a pagare alla Federazione una quota contributiva per la copertura delle spese sostenute dalle diverse unità organizzative per il compimento delle attività istituzionali. L'attività di revisione (revisione cooperativa e revisione legale) è fatturata dalla Direzione di revisione in base alle attività svolte, indipendentemente dalla fatturazione degli altri servizi forniti dalla Federazione ai propri soci.

Su ciascuna quota sociale spetta al socio un diritto di voto in Assemblea. Pertanto ogni socio dispone di diritto di voto variabile da uno a cinque, a secondo le quote acquisite (articolo 12 Statuto).

La Federazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 17 membri, a loro volta eletti dall'Assemblea tra i presidenti e vicepresidenti delle cooperative associate (articolo 24 Statuto).

La selezione dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene in modo tale che tutti i settori economici e i diversi comprensori sono adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato esecutivo. Il Consiglio di amministrazione, al 31 dicembre 2017 è composto dalle seguenti persone:

Herbert von Leon	Presidente
Erich Ohrwalder	1° Vicepresidente
Robert Zampieri	2° Vicepresidente
Paulina Schwarz	Membro Consiglio d'amministrazione
Andreas Sapelza	Membro Consiglio d'amministrazione
Kaspar Platzler	Membro Consiglio d'amministrazione
Georg Egger	Membro Consiglio d'amministrazione
Hans Telser	Membro Consiglio d'amministrazione
Alois Karl Alber	Membro Consiglio d'amministrazione
Georg Kössler	Membro Consiglio d'amministrazione
Gottfried Vigl	Membro Consiglio d'amministrazione
Thomas Oberhofer	Membro Consiglio d'amministrazione
Peter Winkler	Membro Consiglio d'amministrazione
Karl Hofer	Membro Consiglio d'amministrazione
Reinhard Niederkofler	Membro Consiglio d'amministrazione
Barbara Pizzinini	Membro Consiglio d'amministrazione
Hanspeter Fuchs	Membro Consiglio d'amministrazione

Il Collegio sindacale della Federazione è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, tutti eletti dall'Assemblea (articolo 33 Statuto):

Al 31 dicembre 2017 il Collegio sindacale è composto dalle seguenti persone:

Michael Grüner	Presidente
Josef Auer	Sindaco effettivo
Georg Mayr	Sindaco effettivo
Roland Stauder	Sindaco supplente
Josef Alber	Sindaco supplente

A ciascun membro del consiglio di amministrazione della Federazione spetta un voto, in modo da evitare contrazioni di potere. Altrimenti non sarebbe assicurato il concetto dell'indipendenza e della non esistenza di conflitti d'interesse nelle cooperative associate, da sottoporre a revisione legale. Al riguardo si rinvia al principio della "oggettività e dell'imparzialità", ancorato, al fine del rispetto della normativa vigente (articolo 2 Statuto e articolo 9 legge regionale n. 5/2008), nello Statuto con la creazione della Direzione di revisione, indipendente da tutte le altre funzioni della Federazione (articolo 32-bis Statuto).

2.5 La Direzione di revisione all'interno della Federazione

Al fine di assicurare l'indipendenza della revisione legale, la Direzione di revisione è separata dagli altri reparti e dalle altre unità organizzative della Federazione. Il Consiglio di amministratore instaura il rapporto di lavoro con il Direttore di revisione, in conformità all'articolo 32bis dello Statuto. Il Direttore di revisione e i revisori non sono soggetti ad alcuna direttiva nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale da parte del Direttore generale e degli organi della Federazione.

Il Direttore di revisione è incaricato a effettuare la revisione cooperativa e la revisione legale, entrambe previste dalla legge. Al fine di rafforzare l'indipendenza della Direzione di revisione, il Consiglio di amministrazione in data 17/10/2017 ha approvato un regolamento che garantisce alla Direzione di revisione uno sviluppo responsabile della propria attività e riconosce a quest'ultima competenze autonome all'interno della Federazione Raiffeisen, escludendo per definizione la possibilità di

influenza da parte delle altre unità organizzative della Federazione. Di seguito si illustrano gli aspetti maggiormente significativi.

Il Direttore di revisione risponde al Consiglio di amministrazione esclusivamente per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto. Egli decide del tutto autonomamente sugli oneri e sui ricavi della Direzione di revisione, con la sola condizione di raggiungere un bilancio equilibrato. Per compiere la sua missione è dotato con le necessarie deleghe. Il Direttore di revisione, in conformità con le deleghe conferitogli, è responsabile per l'assunzione e la direzione dei collaboratori della Direzione di revisione. L'esecuzione della revisione legale si svolge in conformità con i principi etici e con i principi di revisione. Il Direttore di revisione è responsabile che il sistema di controllo della qualità sia conforme alla normativa, e che lo stesso sia salvaguardato nel tempo. I seguenti compiti sono di esclusiva competenza del Direttore di revisione:

- la definizione di procedure e di metodi da utilizzare nello svolgimento dell'attività di revisione;
- l'assegnazione d'incarichi di revisione a revisori e l'applicazione di sanzioni a questi ultimi;
- con riguardo ai requisiti di indipendenza e quelli di autonomia, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- gli interventi in merito agli esiti dalle attività di revisione.

3. Rete di appartenenza– normativa vigente e disposizioni strutturali

3.1 Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima

Al fine di fornire un contributo concreto nell'ambito del modello di sviluppo economico di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, che caratterizza storicamente la Provincia di Bolzano, la Federazione ha instaurato accanto alla Direzione di revisione anche altre unità organizzative. Queste unità organizzative, nell'ambito del rapporto associativo, possono fornire alle cooperative associate servizi diversi. Come già detto, la Direzione di revisione agisce in modo completamente indipendente e separato dalle altre unità organizzative e senza qualsiasi intromissione da parte degli organi amministrativi o della direzione generale della Federazione.

Le altre unità organizzative, considerando i punti seguenti, non sono parte della "rete" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010.

- La mancanza dello scopo di lucro che differenzia la Federazione;
- La separazione netta della Direzione di revisione dalle altre unità organizzative;
- Le regole che prescrivono la non ingerenza degli organi di amministrazione e della direzione generale della Federazione nell'attività di revisione;
- Il sistema di controllo di qualità della Direzione di revisione, indipendente da quello delle altre unità organizzative.

Al fine di assicurare l'indipendenza della Direzione di revisione sono, inoltre, previste ulteriori clausole di salvaguardia che si illustra nel seguente:

- a) La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e i revisori, nello svolgimento dell'attività di revisione, sono chiamati a considerare i servizi offerti dalle altre unità organizzative e utilizzati dagli enti cooperativi sottoposti a controllo, come servizi forniti da fornitori terzi e a sottoporre tali servizi a verifica ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402 e, per quanto

riguarda l'Internal Audit - se applicabile, ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 610.

- b) La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e i revisori non partecipano a gruppi di lavoro di altre unità organizzative della Federazione che a loro volta offrono agli enti cooperativi associati servizi, diversi dalla revisione legale – neanche in maniera occasionale – e non intrattengono contatti autonomi con tali unità, oltre quanto previsto dai principi di revisione, ovverosia solo con il consenso della cooperativa stessa, sottoposta a revisione legale.
- c) La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e i revisori non ricevono informazioni in forma diretta sui servizi forniti dalle unità organizzative della Federazione, ma li ricevono solo per via della cooperativa sottoposta a revisione legale (o, se la cooperativa ha impartito le relative istruzioni specifiche, dalle unità organizzative coinvolte) e, viceversa, forniscono alle unità organizzative solo informazioni oggetto di pubblicazione e anche li solo dopo la pubblicazione ufficiale dell'informazione stessa.
- d) La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e i revisori possono, tuttavia, ricevere informazioni dalle unità organizzative della Federazione sotto la condizione che tali informazioni – anche se organizzato in maniera diversa – sono accessibili su banche dati o altre fonti pubbliche o, in ogni caso, se sono pubblicamente accessibili; altrimenti possono essere ricevuti solo se la fornitura di dati è stata autorizzata per iscritto dalla cooperativa sottoposta a revisione legale.
- e) In caso di trasferimento di personale tra un'unità organizzativa della Federazione e la Direzione di revisione o viceversa, in conformità ai principi di revisione, sono applicate specifiche clausole di salvaguardia che mirano a prevenire potenziali minacce relative all'indipendenza del revisore.

3.2 La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano

Come già detto, l'incarico a svolgere la revisione legale è conferito a un responsabile della revisione che in seguito all'accettazione dello stesso assume anche la responsabilità da revisore legale. Essenzialmente, è un'azione "sui generis" ai sensi della normativa regionale, in base alla quale:

- L'incarico amministrativo della funzione, in conformità con la normativa regionale, è di spettanza della Federazione, la quale assume l'incarico in veste di Autorità di revisione cooperativa. All'interno della Direzione di revisione, quest'ultima svolge nei confronti dei responsabili della revisione alcune attività che normalmente sono svolte da organizzazioni come le società di revisione, nelle quali lavorano revisori legali da "liberi professionisti".
- La Federazione affida la concreta esecuzione dell'incarico di revisione con incarico professionale a un revisore in veste di responsabile della revisione (revisore interno o revisore esterno). Tale soggetto, che svolge la sua attività per la Direzione di revisione in veste di Autorità di revisione, si assume anche la responsabilità civile, disciplinare e penale inerente all'incarico, sottoscrive la relazione di revisione ed è in persona soggetto vigilato (anche in relazione al controllo della qualità) da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, in caso di revisione legale presso enti di interesse pubblico, da parte della Consob.

Il responsabile della revisione legale, al quale è stato affidato l'incarico, si impegna a rispettare i principi di revisione e i principi etici, la riservatezza e il segreto professionale e di eseguire l'attività di revisione legale in applicazione dei principi di

revisione internazionale in vigore e le regole e gli standard impartiti dalla Direzione di revisione. La Direzione di revisione mette a disposizione al responsabile della revisione legale posti di lavoro, computer, programmi, manuali, metodiche, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicuri per le carte di lavoro e il controllo di qualità e, il quale si impegna di utilizzare tali mezzi nell'ambito delle necessità proprie.

Come già sollevato, si presume che la Direzione di revisione, i responsabili della revisione legale e i revisori formino una „rete“ ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010.

I nomi dei revisori legali che, per ora, lavorano nella „rete“ e svolgono l'attività di revisione legale in enti di interesse pubblico sono: Robert Nicolussi, Tomas Bauer, Andreas Anvidalfarei e Mirco Daurú. Detti revisori svolgono l'attività di revisione legale esclusivamente nella Provincia Autonoma di Bolzano, in particolare presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali. Il fatturato complessivo realizzato dai revisori della rete nell'esercizio 2017 per l'attività di revisione legale ammonta a 1.188.750 Euro. Sono stati sottoposti a revisione legale solo bilanci individuali, cioè nessun bilancio consolidato.

4. Descrizione delle „funzioni apicali“

4.1 Unità organizzative

La Direzione di revisione nella Federazione è suddivisa nelle seguenti unità organizzative:

- Direttore di revisione
- Reparto Revisione e controllo Casse Raiffeisen
- Reparto Revisione e controllo cooperative di produzione e di servizi
- Assistenza della Direzione di revisione

4.2 Direttore di revisione

- Conferisce gli incarichi della revisione cooperativa e della revisione legale;
- Pianifica e coordina le attività conferite, la gestione delle risorse e i rapporti con i collaboratori esterni;
- Approva la metodologia della revisione;
- Approva il lavoro del revisore cooperativo, come previsto dall'articolo 30 della legge regionale n. 5/2008;
- Assicura il monitoraggio e l'esistenza della qualità dei processi di revisione;
- Monitora l'esistenza e il rispetto di requisiti d'indipendenza della funzione di revisione, prendendo iniziative appropriate per ridurre i rischi connessi;
- Assicura il controllo della qualità interno della revisione legale ed è responsabile della stessa;
- Funge da persona di riferimento tra la Direzione di revisione e le altre unità organizzative della Federazione;
- Riporta i fatti contenuti nelle relazioni di revisione all'Autorità di vigilanza regionale, come previsto agli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 5/2008, e propone l'adozione di eventuali provvedimenti.

4.3 Reparto revisione e controllo Casse Raiffeisen e reparto revisione e controllo cooperative di produzione e di servizi

- Revisori cooperativi
Sono i revisori iscritti nell'elenco tenuto presso il Ministero delle attività produttive („Ministero per lo sviluppo economico“) incaricati a svolgere la revisione cooperativa presso gli enti cooperativi associati alla Federazione;
- Revisori legali
Sono i revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricati a svolgere la revisione legale presso gli enti cooperativi associati alla Federazione;
- Revisori
È il personale professionale di entrambi i reparti della Direzione di Revisione, non ancora iscritto in uno dei registri summenzionati (articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2010).
Tale personale assiste il revisore cooperativo e il revisore legale. Il suo lavoro vale come tirocinio e serve anche per la preparazione all'esame di revisore cooperativo e di revisore legale.

4.4 Assistenza alla Direzione di revisione

Questi collaboratori assistono l'attività della Direzione di revisione e dei revisori con le diverse loro attività (stesura di documenti, supporto all'attività di revisione cooperativa e di revisione legale, monitoraggio delle scadenze, circolari, archiviazione etc.).

Il lavoro della Direzione di revisione si basa sullo sviluppo congiunto degli obiettivi definiti e sui piani e sui metodi di lavoro elaborati, utilizzando sistemi di comunicazione efficienti e gruppi di lavoro interni.

5. Sistema interno del controllo della qualità

5.1 Direttive

Indipendentemente dal controllo della qualità di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze come pure della Consob, previsto ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010, la Direzione di revisione promuove e supporta lo sviluppo di procedure interne per il controllo della qualità relativo al lavoro di revisione svolto dai responsabili per la revisione legale. Nella definizione di dette procedure la Direzione di revisione tiene conto delle indicazioni contenute nel ISQC1 Italia. I responsabili della revisione legale si impegnano, accettando gli incarichi a loro assegnati, a sottoporsi alle procedure sopra descritte.

Il sistema interno della qualità, attuato dalla Direzione di revisione, comprende i seguenti elementi principali:

- La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione legale;
- I principi etici e il principio d'indipendenza;
- Il management del personale;
- L'esecuzione degli incarichi;
- L'attività di monitoraggio.

Con riferimento all'incarico, conferito alla Federazione, non esistono procedure specifiche tenuto conto che, se sono soddisfatti i relativi requisiti, l'incarico è assegnato "ex lege" e le cooperative non sono chiamate a prendere delle decisioni.

5.2 La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione

In ultima sintesi, il sistema interno del controllo della qualità è di responsabilità del Direttore di revisione. Egli promuove una cultura di controllo, anche per il tramite di provvedimenti e di comunicazioni in forma chiara, coerente e frequente a tutti i livelli gerarchici interni per dare rilievo all'importanza delle direttive e delle procedure connesse al controllo della qualità, le quali rimarcano la necessità di svolgere il lavoro in conformità con i principi di revisione, le leggi e le relative disposizioni di attuazione.

La Direzione di revisione è impegnata a far interiorizzare da tutto lo staff una cultura di controllo che riconosce l'importanza di un lavoro di alta qualità, anche per il tramite di misure di formazione e di aggiornamento, di incontri, di colloqui formali e informali, di documentazione interna e di ulteriori materiali, utilizzati per la formazione.

Le più importanti istruzioni, procedure e processi riguardanti il sistema del controllo interno della qualità sono stabilite nel manuale organizzativo, nel manuale della revisione e nei principi etici della Direzione di revisione.

Si provvede all'attualizzazione periodica di questi documenti che sono a disposizione di tutti i collaboratori della Direzione di revisione. I collaboratori della Direzione di revisione sono obbligati a seguire le disposizioni impartite e di rispettare le procedure messe a disposizione.

5.3 Management del personale

La Direzione di revisione ha determinato le regole di comportamento e ha definito le procedure riguardanti l'assunzione, lo sviluppo professionale e la formazione e l'aggiornamento dei propri responsabili della revisione e dei propri revisori al fine di assicurare che l'attività di revisione sia svolta da personale competente, e che quest'ultimo assicuri il suo sviluppo professionale con una formazione continua.

○ **Assunzione**

La Direzione di revisione seleziona il personale professionale da inserire nell'organico della stessa con l'ausilio dell'unità specializzata nel reclutamento all'interno della Federazione. L'iter di assunzione prevede l'esplicito intervento della Direzione di revisione. La preselezione è svolta dal responsabile del reparto interessato all'assunzione. Il Direttore di revisione svolge in seguito alla preselezione un colloquio con i migliori candidati selezionati dal responsabile del reparto e, alla fin fine, decide sull'assunzione del candidato.

I candidati devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali o, in caso di revisori, avere conseguito un diploma universitario che permette, dopo aver terminato il tirocinio, la partecipazione all'esame del Revisore Legale. Oltre a questo, i candidati devono essere adatti per l'attività di revisione e disporre di potenziale per lo sviluppo professionale. La Direzione di revisione verifica periodicamente il fabbisogno di personale al suo interno e l'efficienza della procedura di selezione e provvede, ove ritenuto necessario, a modificare le stesse.

○ **Formazione continua e aggiornamento**

A parte la formazione continua richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 e le relative disposizioni di attuazione, la Direzione di revisione promuove programmi di formazione per i responsabili della revisione e per i revisori, al fine di assicurare il completamento della formazione dei tirocinanti e per consolidare e aggiornare le conoscenze dei revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali.

I programmi di formazione promossi dalla Direzione di revisione, indirizzati a migliorare la qualità dell'attività di revisione, tengono anche conto delle possibilità

di sfruttare le sinergie con altre professioni, altri enti o altre associazioni nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e a livello nazionale.

○ **Pianificazione della carriera**

All'interno della Direzione di revisione, la pianificazione della carriera si basa su una procedura di valutazione, senza possibilità di interferenza dagli organi aziendali e dal direttore generale della Federazione, che è progettata per identificare i responsabili e i revisori con le necessarie competenze e capacità per l'assunzione di compiti con maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche sulle competenze dei collaboratori; queste valutazioni sono discusse con il collaboratore interessato al fine di informarlo sui processi compiuti e per fornirgli eventualmente tutte le raccomandazioni necessarie per il suo miglioramento.

5.4 Svolgimento dei compiti

L'attività di revisione viene eseguita in conformità con i principi di revisione e con la normativa vigente.

Il manuale della revisione della Direzione di revisione che è costantemente aggiornato per adattarlo ai principi di revisione in continua evoluzione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

○ **Assegnazione di compiti**

Formalmente la Direzione di revisione dà l'incarico di revisione a un responsabile della revisione che, dopo l'accettazione dello stesso, assume l'incarico in funzione di revisore legale e si impegna a rispettare le regole di comportamento e i principi di revisione in vigore.

La Direzione di revisione, insieme al responsabile di revisione, pianifica l'assegnazione dei revisori ai diversi incarichi di revisione, definendo per ognuno di questi un team di lavoro utile allo svolgimento della revisione legale sotto la direzione e la responsabilità del responsabile della revisione.

Se necessario, agli incarichi sono assegnati anche collaboratori esterni, con i quali la Direzione di revisione stipula accordi speciali di cooperazione.

Nella selezione del responsabile della revisione e dei revisori per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, la Direzione di revisione tiene conto di quanto segue:

- L'indipendenza;
- La comprensione e l'esperienza pratica maturata con riguardo a incarichi di revisione di simile natura e/o complessità, acquisite attraverso un'adeguata formazione e partecipazione a tali incarichi;
- Le competenze tecniche, incluse le capacità informatiche e le conoscenze in materia di contabilità e revisione legale dei conti;
- Le conoscenze in materia di auditing;
- Il livello di conoscenza del settore d'attività in cui la cooperativa associata da controllare lavora;
- La capacità del responsabile della revisione di fare una valutazione professionale;
- La conoscenza delle direttive e dei processi del controllo interno della qualità della Direzione di revisione.

○ **Supervisione e riesame delle attività svolte dal team di lavoro da parte del responsabile della revisione**

Il responsabile della revisione è tenuto a supervisionare e riesaminare le attività svolte dal suo team di lavoro prima dell'emissione della relazione sulla revisione. A tale scopo, il responsabile della revisione può, se lo ritiene necessario, chiedere

aiuto professionale ai revisori più esperti ai fini di controllo del lavoro svolto dagli altri revisori. I processi eseguiti devono essere documentati. Tale documentazione è sottoposta a controllo, se applicabile, per il riesame della qualità dell'incarico e in caso di controllo di qualità della revisione legale.

○ **Consulenza**

Il responsabile della revisione informa il direttore di revisione, in tempo utile, sulle sue necessità di approfondimento e di consulenza, eventualmente sorti in base ai lavori eseguiti nel corso del controllo effettuato. Il direttore di revisione seleziona i professionisti occorrenti a tale scopo e provvede a metterli in contatto con il responsabile della revisione.

○ **Riesame della qualità del lavoro di controllo svolto, prima dell'emissione della relazione sulla revisione („independent review“)**

Nei casi seguenti è previsto, prima di emettere la relazione di revisione, un riesame della qualità sugli incarichi eseguiti:

- In caso di revisione legale svolta presso enti di interesse pubblico;
- In tutti gli altri casi d'incarico, dove il responsabile della revisione per l'esercizio in corso intende non emettere la relazione di revisione con giudizio senza modifica, oppure quando questa relazione non è stata emessa per l'esercizio precedente;
- Per tutti gli incarichi, ove il responsabile della revisione lo richiede;
- Per un campione d'incarichi, scelti annualmente in base ai criteri definiti dal direttore di revisione, tenendo presente i risultati delle attività di supervisione antecedenti.

Il direttore di revisione sceglie tra i collaboratori interni o esterni le persone da incaricare con l'attività di riesame dell'incarico di revisione e comunica tali nomi ai responsabili della revisione.

I responsabili della revisione riferiscono al direttore di revisione in modo tempestivo qualsiasi necessità (giudizio con modifica o specifica richiesta) e si mettono in contatto con il soggetto incaricato del riesame dell'incarico in modo che quest'ultimo sia in grado di svolgere la sua attività prima dell'emissione della relazione di revisione.

Il direttore di revisione, in caso di discordanze tra il responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame dell'incarico di revisione, dev'essere informato immediatamente per garantire, se necessario, di ottenere consigli da esperti terzi utili per la rimozione delle stesse.

Il responsabile della revisione non è, comunque, obbligato ad accettare il risultato derivante dal processo suesposto, ma, se si decide di non seguire quanto raccomandato da esperti terzi, deve indicare tale sua decisione nelle carte di lavoro per iscritto e motivare la stessa.

5.5 Controllo della qualità

Il direttore di revisione, o un collaboratore incaricato da quest'ultimo, assume la responsabilità per il controllo della qualità interno della revisione legale dei conti. L'attività del controllo della qualità interno può, con specifiche convenzioni, anche essere affidata a collaboratori esterni.

Il soggetto incaricato del controllo della qualità:

- Vigila nel corso dell'esercizio sulla conformità con i processi interni;
- Organizza verifiche con riguardo agli incarichi di revisione. Queste verifiche, svolte con periodicità ciclica, riguardano almeno un incarico per ogni responsabile della revisione svolto durante un esercizio. Le persone coinvolte nell'incarico non possono svolgere l'attività di controllo.

- Produce per il direttore di revisione una relazione annuale sui risultati relativi all'attività di controllo e sulle eventuali carenze riscontrate.

Il direttore di revisione, in base all'attività di controllo svolta:

- Comunica ai responsabili della revisione le carenze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del controllo della qualità, al fine di provvedere alle correzioni necessarie e, se occorrente, nella futura assegnazione degli incarichi di revisione e nella formazione dei team di lavoro;
- Avvia i necessari miglioramenti con riguardo ai processi di controllo della qualità e ai programmi di formazione.

Il sistema per il controllo della qualità interno, in uso presso la Direzione di revisione, ha l'obiettivo di garantire lo svolgimento di incarichi di revisione nel rispetto della normativa e dei principi di revisione vigenti con un'elevata qualità. Con riguardo alle attività svolte in merito al controllo della qualità interno nell'esercizio in oggetto, si può desumere e riscontrare che:

- Nel passato esercizio, il lavoro è stato svolto in modo efficiente e corretto;
- Le misure adottate dalla Direzione di revisione con riguardo all'indipendenza sono considerate idonee per garantire il rispetto della normativa prevista dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, nr. 39;
- Le misure di formazione e di aggiornamento adottate dalla Direzione di revisione possono essere considerate, al fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, adeguate.

6. Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne

La Federazione in veste di Autorità di revisione è vigilata dall'Autorità di vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della Legge Regionale n. 5/2008.

L'attività della Federazione non dovrebbe, però, essere sottoposta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e della Consob ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto non è iscritta al registro dei revisori legali. Sono, invece, sottoposti a controlli del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e, nel caso dello svolgimento dell'attività di revisione presso enti di interesse pubblico, della Consob, i responsabili della revisione e i revisori.

Fino alla data di redazione della presente relazione di trasparenza, nessuno dei revisori legali facenti parte della presente rete, e che ha svolto la revisione legale dei conti presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali con sede legale in Provincia di Bolzano, è stato sottoposto al controllo della qualità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) Nr. 537/2014.

7. Elenco degli enti d'interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2017 è stato sottoposto a revisione legale dei conti

La vigente legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 prevede che la revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1 del codice civile.

Le banche di credito cooperativo devono incaricare della propria revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge regionale n. 5/2008 l'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

Gli enti cooperativi, se controllanti una o più società per azioni o con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o con riserve indivisibili superiore a 4 milioni di euro o con prestiti sociali o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro, devono essere soggetti alla revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge regionale n. 5/2008.

Questa revisione deve essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

Il presente obbligo di revisione legale dei conti cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non si trovino in alcuna delle situazioni appena indicate. I predetti limiti possono essere aggiornati con regolamento regionale.

Nel seguente si fornisce l'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010, nei quali la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2017 è stata svolta da collaboratori della Federazione iscritti al registro dei revisori legali:

Ente d'interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti	Nome del revisore legale
Cassa Raiffeisen Val Badia Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Lagundo Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen della Vall'Isarco Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Etschtal Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Campo di Trens Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Val Gardena Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Lasa Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Laces Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Marlengo Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Merano Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Naturno Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Villabassa Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Alta Venosta Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Parcines Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen della Val Passiria Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Rurale Renon Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei

Ente d'interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti	Nome del revisore legale
Cassa Rurale di Salorno Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen Val Sarentino Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Scena Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Silandro Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen di Senales Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Tirolo Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Tesimo Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco Soc. Coop.	Bauer Tomas
Cassa Raiffeisen di Ciardes Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Ultimo-S. Pancrazio-Lauregno Soc.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Funes Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Vandoies Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop.	Mirco Daurú

Gli enti di cui sopra sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. La relazione di revisione è emessa dal responsabile della revisione in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del Regolamento (UE) 537/2014.

8. Dichiarazione sulle misure intraprese dal revisore legale e/o dalla società per assicurare la sua/loro indipendenza per ottemperare all'obbligo d'indipendenza, con la quale si conferma anche che è stata effettuata una verifica interna sul rispetto dei requisiti di indipendenza

La Direzione di revisione determina le regole e i processi che assicurano che i propri collaboratori rispettino i principi etici e di indipendenza del revisore legale. Le regole specifiche sono definite dalle direttive interne, dal manuale della revisione e dal manuale organizzativo della Direzione di revisione.

Nel seguente sono descritti le più importanti regole e i processi della Direzione di revisione riguardanti l'indipendenza e la riservatezza:

○ **L'indipendenza**

Le disposizioni del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 (articolo 10 e articolo 17 per gli enti di interesse pubblico sottoposte a revisione legale nonché le relative disposizioni di attuazione) rappresentano la normativa di riferimento per la valutazione dell'indipendenza del responsabile della revisione e dei suoi collaboratori.

Le procedure applicate per l'indipendenza nella Direzione di revisione sono:

- La dichiarazione periodica del responsabile della revisione riguardante la sua indipendenza, riferita a tutte le cooperative sottoposte a revisione legale dalla Direzione di revisione;
- Con riferimento agli incarichi assunti dal team di lavoro, la relativa dichiarazione di indipendenza;
- La supervisione da parte del Direttore di revisione delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dai revisori, che, in base ai documenti e alle informazioni ricevute, effettua dei controlli a campione, anche con l'ausilio delle informazioni reperibili in banche dati pubblici.

Le procedure suesposte assicurano che una minaccia riguardante l'indipendenza del responsabile della revisione e dei membri dei team di revisione, relativa ai rischi potenziali per l'accettazione dell'incarico e alle eventuali clausole di salvaguardia, in conformità alle leggi vigenti e le relative disposizioni di attuazione, nonché i principi di revisione, sia individuata in tempo utile.

○ **Riservatezza**

I collaboratori della Direzione di revisione devono rispettare la riservatezza delle informazioni, di cui siano venuti a conoscenza, riguardanti la Federazione, la Direzione di revisione e le cooperative e gli enti cooperativi sottoposti a revisione. Inoltre, devono rispettare i principi di revisione e la normativa sulla privacy.

Le carte di lavoro devono essere archiviate, osservando la normativa, i principi di revisione e il regolamento emanato dalla Direzione di revisione in merito all'archiviazione stessa.

9. Dichiarazione riguardante l'obbligo della formazione continua di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE

Lo Stato Italiano ha, con decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135 e decreto legislativo n. 39/2010, stabilito che il revisore legale è obbligato alla formazione continua e che il periodo di formazione è triennale. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

I crediti formativi acquisiti devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. I revisori iscritti al registro dei revisori legali appartenenti alla rete della Direzione di revisione dichiarano aver provveduto alla formazione prescritta dal legislatore, partecipando ai programmi formativi offerti da soggetti pubblici e/o privati a tale scopo autorizzati.

10. Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner

La remunerazione dei partner non ha rilevanza per la Federazione in quanto, come già indicato nei commi precedenti relativi all'assetto proprietario, i responsabili della revisione non sono proprietari della Federazione e hanno un contratto di lavoro subordinato. I revisori legali, pertanto, non hanno un interesse economico diretto nei corrispettivi percepiti per l'attività svolta.

11. Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'articolo 17, comma 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Il comma sette determina che la partecipazione dei responsabili della revisione all'attività di revisione legale dei conti nell'ente sottoposto a revisione cessa entro sette anni dalla data della loro nomina. Essi non possono nuovamente partecipare alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione prima dello scadere dei tre anni successivi a tale cessazione. Nella rete della Direzione di revisione è stabilito e assicurato che il responsabile della revisione svolge la revisione legale presso un ente di interesse pubblico per un periodo massimo di sette anni consecutivi, e che non partecipa nuovamente alla revisione legale dei conti dello stesso ente prima che siano trascorsi tre anni.

12. Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione, ripartite per:

- i) Corrispettivi derivanti da revisione legale svolta sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato presso imprese di interesse pubblico e imprese di gruppo, se la relativa capogruppo è un'impresa di interesse pubblico:
Euro 1.188.750.
- ii) Corrispettivi derivanti da revisione legale svolta sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato presso altre imprese:
Euro 813.887.
- iii) Corrispettivi derivanti da servizi forniti a enti di interesse pubblico, non vietati e diversi dalla revisione contabile, ad imprese sottoposte alla revisione legale dal revisore legale o dalla società:
Euro 51.997.
- iv) Corrispettivi derivanti da servizi forniti, non vietati e diversi dalla revisione contabile, ad altre imprese:
Euro 229.815.

Bolzano, aprile 2018

Direzione di revisione – Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.

Robert Nicolussi – Direttore di revisione

I revisori legali operanti nella Direzione di revisione che svolgono la revisione legale presso enti di interesse pubblico sono:


Andreas Anvidalfare


Tomas Bauer

Mirco Daurú

